

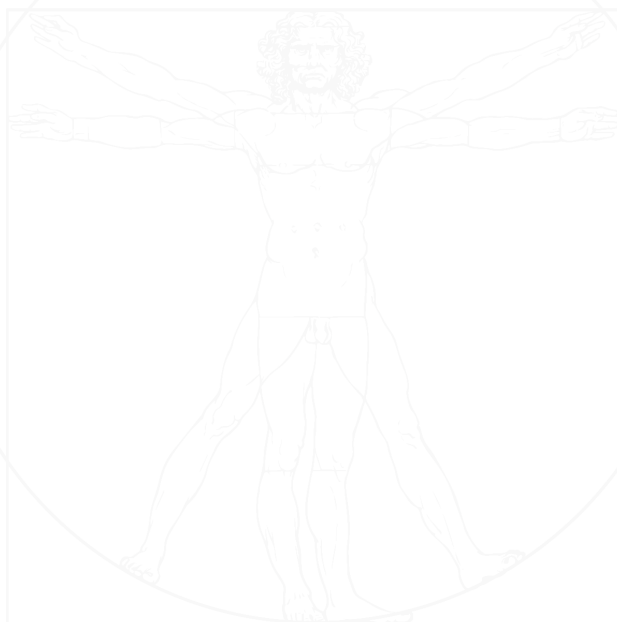


UniSR

Università Vita-Salute
San Raffaele

REGOLAMENTO DI ATENEIO

CODICE DI COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI



EMANATO CON DECRETO RETTORALE N° 10222 DEL 24/09/2026

Indice

1	OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE	3
	ART.1 Ambito di applicazione	3
2	DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO.....	3
	ART.2 Principi generali.....	3
2.1	CAPO I – DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA VITA ACCADEMICA.....	3
	ART.3 Comportamenti ingannevoli nelle prove d'esame.....	3
	ART.4 Attestazione della frequenza	4
	ART.5 Integrità accademica e divieto di comportamenti ingannevoli.....	4
	ART.6 Diffusione di materiale didattico	4
	ART.7 Ostacolo o turbativa delle attività accademiche	5
	ART.8 Utilizzo delle risorse informatiche	5
2.2	CAPO II – DISPOSIZIONI DI PORTATA GENERALE	5
	ART.9 Utilizzo di beni, materiali di consumo, strumentazione e strutture dell'Università	5
	ART.10 Dress code e badge universitario.....	5
	ART.11 Divieto di fumo.....	6
	ART.12 Tutela della salute e della sicurezza e formazione obbligatoria in materia	6
	ART.13 Comportamenti per la frequentazione degli spazi dell'Ateneo	6
	ART.14 Comportamenti in occasione di momenti di celebrazione.....	7
	ART.15 Comportamenti discriminatori, molestie e manifestazioni lesive della dignità altrui.....	7
	ART.16 Utilizzo del logo e dell'immagine di UniSR o di contenuti, immagini e video dell'Ateneo	8
	ART.17 Utilizzo di social network e altri mezzi di comunicazione.....	8
	ART.18 Sostenibilità e tutela dell'ambiente	9
	ART.19 Offerta di doni, compensi o altre utilità indebite a componenti della comunità accademica	9
2.3	CAPO III – DISPOSIZIONI APPLICABILI NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PRATICHE	9
	ART.20 Tutela della riservatezza, della dignità e dell'immagine dei pazienti.....	9
	ART.21 Osservanza della regolamentazione delle strutture sanitarie e dei laboratori	9
2.4	CAPO IV – RILEVANZA DISCIPLINARE.....	10
	ART.22 Rilevanza disciplinare.....	10
3	ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE	10
	ART.23 Norme transitorie e finali – Entrata in vigore.....	10

1 Oggetto e Campo d'applicazione

ART.1 Ambito di applicazione

1. Il presente Codice disciplina le regole di condotta che la comunità studentesca è tenuta a rispettare.
2. Ai fini del precedente comma, le disposizioni del presente Codice si applicano agli studenti iscritti ai corsi di studio, ai dottorati di ricerca, ai master, alle scuole di specializzazione, a singoli insegnamenti e ad altri programmi didattici e corsi formativi attivati presso l'Università Vita-Salute San Raffaele, nonché nei confronti degli studenti di altre università, ancorché straniere, che frequentino l'Ateneo in base ad apposite convenzioni (d'ora in avanti collettivamente "studenti").
3. UniSR sensibilizza tutto il personale tecnico-amministrativo, il corpo docente e ricercatore e il corpo studentesco ai fini del contrasto agli stereotipi di genere, anche a livello di visibilità linguistica, ove possibile. Tuttavia, in alcuni casi, come nel presente Codice, unicamente a scopo di semplificazione, è usata la forma maschile in modalità sovraestesa ma è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone, al di là del loro genere.

2 Disposizioni del regolamento

ART.2 Principi generali

1. Ai sensi dello Statuto di UniSR, obiettivo principale dell'Ateneo è l'incentivazione alla conoscenza dell'essere umano nelle sue componenti biologica-intellettuale-spirituale mediante l'insegnamento e l'approfondimento delle varie discipline.
2. Perseguendo tale obiettivo, e nel contesto già segnato dai valori individuati nel Codice Etico, al quale si fa integrale rinvio e che trova piena applicazione, l'Ateneo determina le norme contenute nel presente Codice al fine di informare l'operato dei destinatari individuati dal precedente art. 1, comma 2, al rispetto delle individualità, del patrimonio ambientale e delle strutture di Ateneo.

2.1 CAPO I – Disposizioni riguardanti la vita accademica

ART.3 Comportamenti ingannevoli nelle prove d'esame

1. Gli studenti devono svolgere il loro percorso accademico con lealtà e onestà e non devono compiere atti che impediscano o ostacolino l'equa valutazione delle competenze acquisite.
2. Con specifico riferimento alle prove di esame, sono considerati atti contrari al Codice Etico e perciò vietati:
 - procedere con l'iscrizione all'appello di esame e non presentarsi a sostenere lo stesso in maniera sistematica;
 - acquisire le soluzioni da fonti non autorizzate (es. Internet, manuali, appunti, *chatbot* e *AI* in generale, ecc.);
 - arrecare disturbo nel corso dello svolgimento delle prove d'esame;
 - acquisire o fornire nel corso dell'esame informazioni e aiuti per lo svolgimento della prova da o ad altri studenti presenti in aula attraverso la lettura degli elaborati di questi ultimi o mediante l'interlocuzione con gli stessi;
 - utilizzare durante la prova qualunque tipo di dispositivo elettronico (se non specificamente autorizzati dai docenti) per immagazzinare e visualizzare informazioni e/o per comunicare con soggetti all'esterno o all'interno dell'aula per acquisire o fornire informazioni, soluzioni e aiuti per lo svolgimento della prova;
 - continuare a svolgere la prova d'esame dopo il segnale di fine dato dai docenti o dal personale di vigilanza;

- sottrarre la prova d'esame, fotografarla e/o condividerne una qualsiasi porzione attraverso qualsiasi mezzo, ove non espressamente autorizzati dal docente secondo quanto previsto dal successivo art. 6.
3. Gli esami e le prove svolte in luogo diverso dall'Ateneo e soggette a valutazione devono essere eseguite seguendo le regole indicate dai docenti responsabili e nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma.

ART.4 Attestazione della frequenza

1. Gli studenti devono partecipare alle attività didattiche e formative con responsabilità, integrità e correttezza, riconoscendo nella frequenza effettiva un elemento essenziale del proprio percorso di apprendimento e della propria formazione professionale.
2. È vietato qualunque comportamento teso a eludere o falsare la rilevazione della presenza alle lezioni o altre attività formative a proprio beneficio o di altri.
3. Il divieto di cui al precedente comma è esteso anche ai casi in cui il risultato sia ottenuto mediante l'utilizzo di supporti digitali.

ART.5 Integrità accademica e divieto di comportamenti ingannevoli

1. Gli studenti sono tenuti a svolgere le attività accademiche, didattiche, di ricerca e amministrative con onestà, correttezza, trasparenza e integrità, fornendo informazioni veritiere e rappresentando in modo fedele dati, risultati, documenti e attività rilevanti per il proprio percorso universitario.

2. È vietato qualunque comportamento ingannevole. Per comportamento ingannevole si intende la volontà di indurre altri in errore allo scopo di ottenere un vantaggio indebito. L'elenco che segue contiene una lista esemplificativa, ma non esaustiva di tali comportamenti:

- il plagio;
- falsificare citazioni;
- falsificare fonti e dati;
- falsificare, modificare in modo disonesto, omettere o comunque rappresentare in modo non fedele risultati di ricerca, informazioni, dati, statistiche;
- usare dati in modo selettivo e omettere i dati in conflitto con le tesi esposte allo scopo di ingannare;
- fornire informazioni false riguardo alle motivazioni per assenze o per ritardata consegna quando si richiede una prova suppletiva o una proroga della data di consegna;
- falsificare l'iscrizione a un esame;
- alterare i documenti rilevanti per il curriculum accademico, ad esempio falsificando le informazioni su un documento accademico ufficiale, modulo, certificato accademico, certificazione linguistica, visto, cartella clinica, documento di identità o qualunque altro documento ufficiale;
- fornire informazioni false sul proprio percorso accademico, su altre attività accademiche o non accademiche o sull'appartenenza a gruppi e organizzazioni studentesche o squadre sportive riconosciute dall'Ateneo.

ART.6 Diffusione di materiale didattico

1. Stante l'autorizzazione rilasciata di volta in volta dai docenti a registrare le lezioni in modalità audio e/o video, è vietato diffondere il materiale così ottenuto comprese le trascrizioni, anche parziali, dei contenuti.
2. È vietato diffondere, senza la relativa autorizzazione, qualsiasi tipo di materiale didattico rilasciato da docenti o altro personale amministrativo (es. presentazioni, videoregistrazioni delle lezioni, materiale caricato sulle piattaforme di gestione della didattica online, esercitazioni, case study).
3. È fatto altresì divieto, senza la relativa autorizzazione del docente responsabile, di acquisire e/o diffondere il materiale oggetto della prova d'esame.

ART.7 Ostacolo o turbativa delle attività accademiche

1. È vietato ritardare, interrompere o ostacolare in qualsiasi modo l'accesso di altri alle sedi e ai locali di Ateneo, produrre rumori molesti o schiamazzi in qualsiasi luogo o aula siano essi fisici o virtuali, nonché compiere qualsiasi altra condotta idonea a turbare o impedire lo svolgimento di qualsiasi attività accademica in presenza o da remoto.

ART.8 Utilizzo delle risorse informatiche

1. L'accesso alle risorse informatiche dell'Ateneo avviene mediante credenziali di identificazione dell'utente (*username* e *password*). Questi codici di accesso sono strettamente personali e non devono essere rivelati ad alcuno. Lo studente è l'unico responsabile per tutti gli usi connessi.
2. Gli studenti si impegnano a utilizzare le risorse informatiche di Ateneo per le sole finalità concesse e di volta in volta indicate dal personale didattico e amministrativo e legate alle attività connesse alla carriera universitaria.
3. In ogni caso, l'utilizzo delle risorse informatiche deve essere improntato al rispetto dei principi stabiliti dal presente Codice, dal Codice Etico e dagli altri regolamenti o procedure di Ateneo rilevanti in materia.
4. L'accesso alle risorse informatiche è limitato temporalmente al periodo durante il quale lo studente ha una carriera attiva presso l'Università.

2.2 CAPO II – Disposizioni di portata generale

ART.9 Utilizzo di beni, materiali di consumo, strumentazione e strutture dell'Università

1. Gli studenti sono tenuti a utilizzare con diligenza, cura e senso di responsabilità i beni, le attrezzature, i materiali e le strutture messi a disposizione dall'Ateneo o da enti convenzionati, contribuendo alla loro corretta conservazione e al loro utilizzo nell'interesse della comunità accademica.
2. È vietato tenere qualunque comportamento che provochi danneggiamento ai beni mobili o immobili di cui l'Ateneo è proprietario o che sono dallo stesso detenuti o posseduti a qualunque titolo.
3. Allo stesso modo è richiesto di astenersi da comportamenti che possano provocare danneggiamento o inquinamento ai beni e luoghi messi a disposizione degli studenti durante il percorso accademico come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, locale spogliatoio e relativi armadietti in assegnazione, postazioni PC e altre dotazioni informatiche.
4. È fatto obbligo ad ogni studente di restituire i beni di proprietà di UniSR o ad esso forniti e concessi secondo quanto previsto dal precedente comma, in perfetto stato conservativo e nel rispetto del loro funzionamento.
5. Con riguardo ai beni messi a disposizione degli studenti da parte dell'Università quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, riviste e volumi della biblioteca, divise e chiavi degli armadietti, è fatto obbligo per ogni studente di utilizzarli secondo quanto previsto dai commi precedenti e di consegnarli al termine del loro utilizzo nello stato in cui sono stati forniti.
6. Con riguardo ai materiali e strumenti di laboratorio, stante la validità di quanto previsto nei commi precedenti, è sempre necessario rivolgersi al personale di riferimento per il loro utilizzo.

ART.10 Dress code e badge universitario

1. Gli studenti sono tenuti ad adottare un abbigliamento appropriato alla frequentazione dell'Ateneo, delle strutture sanitarie e di tutti i luoghi dove si svolge l'attività formativa, anche ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 21, comma 2.
2. Per ragioni di sicurezza, gli studenti sono tenuti a porre in vista il tesserino universitario dell'Ateneo quando si trovano negli spazi dell'Università e delle strutture convenzionate presso le quali svolgono attività pratiche e di tirocinio.

3. Al termine del proprio percorso di studi, a qualsiasi titolo, gli studenti sono obbligati a restituire, presso gli uffici competenti, il proprio badge universitario.

ART.11 Divieto di fumo

1. È severamente vietato fumare all'interno di tutti gli edifici e spazi chiusi di pertinenza dell'Ateneo – compresi gli spazi ospedalieri – incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, aule, spazi studio, uffici, laboratori, biblioteche, aree comuni e servizi igienici.
2. Il divieto, in conformità ai disposti di legge, si può estendere anche alle aree esterne di competenza dell'Ateneo o delle strutture convenzionate, incluse aree verdi, cortili, parcheggi e spazi adiacenti agli ingressi degli edifici, scale esterne.
3. Ove per legge il divieto sia applicabile anche all'esterno, sono da considerarsi escluse le aree appositamente designate come zone per fumatori, chiaramente segnalate e attrezzate secondo le normative vigenti.
4. Il divieto riguarda l'uso di sigarette tradizionali, sigarette elettroniche, dispositivi per il riscaldamento del tabacco e qualsiasi altro prodotto che preveda l'inalazione di sostanze mediante combustione o vaporizzazione.
5. È vietato gettare mozziconi di sigaretta al di fuori degli appositi contenitori e, comunque, a terra.
6. Tutti gli studenti sono invitati a collaborare per garantire il rispetto del divieto e contribuire a mantenere un ambiente salubre e accogliente.

ART.12 Tutela della salute e della sicurezza e formazione obbligatoria in materia

1. Gli studenti sono tenuti a rispettare tutte le misure disposte dall'Ateneo o dagli enti in convenzione, per la tutela della salute e della sicurezza dei componenti della comunità accademica.
2. Gli studenti sono tenuti ad assolvere agli obblighi di formazione in materia di tutela della salute e sicurezza e a rispettare le indicazioni fornite dagli uffici preposti e dalla Medicina Preventiva definite in base alle norme di volta in volta applicabili.

ART.13 Comportamenti per la frequentazione degli spazi dell'Ateneo

1. Gli studenti, così come eventuali accompagnatori, sono invitati ad attenersi a specifiche regole comportamentali che garantiscano la dignità e il decoro dell'istituzione universitaria e tali da evitare danni a persone, cose e ambienti. Quanto precede trova applicazione anche in occasione dei festeggiamenti del diploma di laurea, dottorato, specializzazione o altri momenti di celebrazione.
2. In particolare, oltre al rispetto delle norme rilevanti contenute nel presente Codice, non è consentito:
 - utilizzare prodotti che possano danneggiare o deturpare muri, strade e altri beni mobili e immobili dell'Ateneo e delle zone circostanti;
 - utilizzare fumogeni, petardi o fuochi d'artificio;
 - utilizzare coriandoli, materiali simili o qualsiasi altro oggetto che possa arrecare danno all'ambiente, compromettere la sicurezza della struttura o costituire pericolo per l'incolumità delle persone;
 - frequentare i locali e pertinenze dell'Ateneo, o di enti in convenzione, in stato di alterazione psicofisica dovuta a ebbrezza o utilizzo di sostanze stupefacenti;
 - introdurre e/o consumare sostanze alcoliche o stupefacenti nei locali e pertinenze dell'Ateneo;
 - introdurre armi nei locali e pertinenze dell'Ateneo;
 - imbrattare gli spazi interni ed esterni;
 - calpestare le aiuole e gli spazi verdi recintati;
 - abbandonare bottiglie e altri oggetti di vetro che possano costituire un pericolo;
 - affiggere su muri e alberi manifesti di vario tipo;

- recare molestia e disturbo con schiamazzi e canti, anche in ragione della vicinanza con le strutture ospedaliere o altri luoghi di lavoro;
- sostare o creare assembramenti in prossimità di reparti, ingressi ospedalieri, pronto soccorso, aree di degenza, corridoi, atri, scale, uscite di sicurezza, percorsi pedonali o carrabili e, in generale, lungo le vie destinate al transito dei mezzi di soccorso;
- portare attrezzature da campo (es. fornellini a gas ecc.) e accendere fuochi liberi;
- spostare gli arredi del campus sia interni che esterni;
- accedere e permanere con animali, ad esclusione dei cani guida, nelle zone di pertinenza dell'Ateneo non espressamente autorizzate e, in particolare: zone ristoro, aule, laboratori, spazio studio e residenze universitarie. Eventuali eccezioni (es. convegni, graduation) sono da concordarsi di volta in volta con l'Ufficio Diversità e Inclusione;
- manomettere, rimuovere e utilizzare in modo improprio le apparecchiature e gli impianti che sono al servizio della sicurezza dell'Ateneo (es. transenne, estintori, segnaletica verticale ecc.);
- utilizzare droni;
- tenere altri comportamenti non consoni alla istituzione universitaria.

ART.14 Comportamenti in occasione di momenti di celebrazione

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 13 che trova integrale applicazione, in occasione di momenti di celebrazione connessi alla vita universitaria, quali, a titolo esemplificativo, il termine delle attività didattiche, le sedute di laurea, il conseguimento di diplomi, specializzazioni, master o dottorati, gli studenti e i loro accompagnatori sono tenuti ad adottare comportamenti rispettosi della dignità e del decoro dell'istituzione universitaria, nonché della sicurezza e della regolare fruizione degli spazi.
2. Anche in considerazione della condivisione del campus con strutture ospedaliere operative, i momenti di celebrazione devono svolgersi nel pieno rispetto della quiete, della riservatezza e delle esigenze di pazienti, familiari, personale sanitario e di tutti i soggetti che a vario titolo accedano alle strutture ospedaliere. Il rispetto va mantenuto anche con riguardo alle esigenze didattiche, lavorative e di studio di tutti coloro che accedono alle strutture universitarie.
3. È richiesto di mantenere un livello di rumore compatibile con il regolare svolgimento delle attività universitarie e lavorative e con la presenza delle strutture ospedaliere, evitando urla, cori prolungati, musica ad alto volume, clacson, fischiotti, tamburi e altri strumenti o comportamenti idonei a recare disturbo.
4. I momenti di celebrazione possono svolgersi esclusivamente negli spazi individuati e autorizzati dall'Ateneo, nel rispetto della segnaletica e delle indicazioni impartite dal personale preposto.
5. La realizzazione di fotografie, registrazioni audio o riprese video deve avvenire nel rispetto della riservatezza e della dignità delle persone. È vietato riprendere, anche accidentalmente, pazienti, documentazione sanitaria, attività assistenziali o ambienti di cura, nonché diffondere immagini o registrazioni in violazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
6. Lo studente interessato dalla celebrazione è tenuto ad informare preventivamente i propri accompagnatori delle disposizioni contenute nel presente Codice e delle eventuali ulteriori indicazioni organizzative comunicate dall'Ateneo, invitandoli a rispettarle.

ART.15 Comportamenti discriminatori, molestie e manifestazioni lesive della dignità altrui

1. Gli studenti, nel rispetto dei principi adottati dall'Ateneo e di quanto previsto dal Regolamento per la Tutela della dignità delle persone, sono tenuti a mantenere un atteggiamento rispettoso di ogni individuo, astenendosi dal compiere atti o dichiarazioni che siano avvilenti, mortificanti o che ne ledano l'integrità e la dignità morale e/o fisica.

2. Allo stesso modo, gli studenti sono tenuti a non porre in essere atti o dichiarazioni aventi contenuto discriminatorio, nei confronti di altri individui, in ordine, tra gli altri, al sesso, genere, età, religione, orientamento politico e credenze personali.
3. È fatto divieto di tenere comportamenti che possano integrare molestie di qualsiasi natura e nei confronti di chiunque.
4. È vietato l'utilizzo di un linguaggio irrispettoso o offensivo nei confronti dell'Università o di singoli componenti della comunità universitaria e di tutti gli individui o, laddove il fatto avvenga in pubblico, l'utilizzo di espressioni o comportamenti idonei a ledere l'onore, l'immagine o il prestigio dell'Università o degli altri soggetti.

ART.16 Utilizzo del logo e dell'immagine di UniSR o di contenuti, immagini e video dell'Ateneo

1. L'utilizzo del logo o della *brand identity* dell'Ateneo, nelle comunicazioni o negli eventi pubblici, deve avvenire nel rispetto dei principi fondanti dell'Ateneo e previa esplicita autorizzazione dell'Ateneo stesso.
2. Nei rapporti con la comunità e nello svolgimento dell'attività politica, è fatto espresso divieto di accostare l'immagine o il nome di UniSR a partiti politici, gruppi e movimenti o personalità politiche, nel rispetto di quanto previsto dal Codice Etico.
3. Gli studenti devono astenersi dal tenere comportamenti che possano in qualsiasi modo ledere l'immagine e l'onorabilità di UniSR.
4. Prima della pubblicazione di qualsiasi contenuto relativo all'Ateneo, è responsabilità dello studente verificare che non vengano violati diritti di proprietà intellettuale o copyright.

ART.17 Utilizzo di social network e altri mezzi di comunicazione

1. L'Ateneo promuove e incoraggia la libertà di espressione, la partecipazione attiva alla vita universitaria e la condivisione dell'esperienza accademica attraverso i social media e strumenti analoghi, purché nel rispetto della normativa vigente, dei diritti delle persone e dei valori fondanti dell'Università.
2. L'utilizzo dei social network e di altri mezzi di comunicazione deve avvenire nel rispetto dei principi adottati dall'Ateneo.
3. In particolare, è richiesto che gli studenti non attuino comportamenti discriminatori, denigratori o lesivi della dignità e dell'integrità, sia essa morale o fisica, degli individui, siano essi membri interni o esterni alla comunità universitaria, o che possano ledere l'immagine e l'onorabilità di UniSR.
4. Nell'utilizzo di canali, profili, pagine social o strumenti digitali personali, o mediante il rilascio di dichiarazioni, gli studenti devono usare ogni cautela, in modo da non indurre alcuno a credere che, le opinioni, i giudizi e tutto quanto ivi espresso, siano manifestazione del pensiero e delle posizioni dell'Ateneo.
5. L'utilizzo dei social media o di strumenti analoghi, per finalità di condivisione dell'esperienza universitaria, eventi pubblici o divulgazione scientifica è consentito, purché nel rispetto della normativa su copyright, privacy e proprietà intellettuale nonché della regolamentazione di Ateneo.
6. È vietata la registrazione, produzione e diffusione di immagini, video, audio o altro contenuto e materiale digitale che rappresenti:
 - contenuti violenti, indecenti, minacciosi, offensivi o discriminatori;
 - soggetti riconoscibili (ad esempio studenti, docenti, personale, visitatori) che non abbiano espresso il proprio consenso alla pubblicazione, salvo che l'evento sia pubblico e aperto all'esterno;
 - dati personali propri o di terzi (ad esempio indirizzi, numeri telefonici, e-mail) in violazione delle norme sulla protezione dei dati.
7. È vietata la registrazione, produzione e diffusione di contenuti con finalità commerciali e/o di monetizzazione (es. tramite sponsorizzazioni, pubblicità, partnership o vendita), salvo specifica autorizzazione preventiva dell'Ateneo e degli eventuali soggetti coinvolti.

ART.18 Sostenibilità e tutela dell'ambiente

1. L'Ateneo presta particolare attenzione ai temi di sostenibilità e tutela dell'ambiente, per tale ragione è chiesto a tutti gli studenti di adottare comportamenti virtuosi contribuendo attivamente alla sostenibilità ambientale di Ateneo nell'utilizzo dei servizi e dei materiali disponibili, anche attraverso il rispetto degli ambienti comuni, la riduzione degli sprechi e dei rifiuti e il riciclo.

ART.19 Offerta di doni, compensi o altre utilità indebite a componenti della comunità accademica

1. Non sono ammessi atti di liberalità che possano generare dubbi circa l'imparzialità del personale docente e amministrativo di UniSR o possano anche solo apparire, pur in assenza di approfondimenti, finalizzati ad acquisire trattamenti di favore nello svolgimento dell'attività didattica.

2.3 CAPO III – Disposizioni applicabili nello svolgimento di attività pratiche

ART.20 Tutela della riservatezza, della dignità e dell'immagine dei pazienti

1. Gli studenti, impegnati in attività formative che comportano un rapporto diretto o indiretto con i pazienti o con i loro caregiver, ovvero che assistano ad attività cliniche, diagnostiche, terapeutiche o chirurgiche, sono tenuti a mantenere un comportamento rispettoso della dignità, dell'integrità fisica e morale, della riservatezza e dei diritti fondamentali di ogni individuo, nel rispetto delle differenze culturali, sociali e delle scelte relative al credo culturale e spirituale.

2. Gli studenti, che in ragione del proprio percorso formativo entrino in possesso di informazioni, dati personali o particolari categorie di dati relativi ai pazienti delle strutture ospedaliere o sanitarie presso cui svolgono la loro formazione, sono tenuti al più rigoroso obbligo di riservatezza, al rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali nonché delle disposizioni adottate dall'Ateneo o dalle strutture ospitanti in materia.

3. È vietato acquisire, registrare, fotografare o filmare, con qualsiasi dispositivo, pazienti, parti del corpo degli stessi, documentazione sanitaria, attività cliniche, diagnostiche, terapeutiche o chirurgiche, ambienti assistenziali o altri elementi dai quali sia possibile desumere informazioni riferibili ai pazienti e/o ad altri operatori clinico-sanitari, salvo preventiva autorizzazione espressamente rilasciata dalla struttura competente per finalità formative o istituzionali.

4. È altresì vietato utilizzare immagini, registrazioni, dati o altri contenuti acquisiti nel corso delle attività formative come materiale sorgente per elaborazioni, modificazioni, ricostruzioni, simulazioni o generazione di contenuti mediante strumenti digitali, sistemi di intelligenza artificiale o altre tecniche di post-produzione, nonché per la successiva pubblicazione o diffusione degli stessi. Tale divieto si applica anche quando i contenuti siano stati sottoposti a procedure di anonimizzazione o alterazione e permane ogniquale volta sussista il rischio di ricondurre, direttamente o indirettamente, i contenuti ai pazienti, alle attività assistenziali, alla struttura ospitante o all'Università.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche successivamente alla conclusione dell'attività formativa.

ART.21 Osservanza della regolamentazione delle strutture sanitarie e dei laboratori

1. Tutti gli studenti impiegati in attività formative, da svolgersi presso strutture ospedaliere o di ricerca o presso altri enti in convenzione, sono tenuti a mantenere un contegno e un comportamento conforme alla natura e alle finalità delle strutture ospitanti e a rispettarne i regolamenti, le procedure operative, le disposizioni organizzative e le misure di tutela della salute e della sicurezza.

2. Gli studenti sono tenuti a indossare gli indumenti e i dispositivi prescritti dalla struttura presso cui si trovano a svolgere la propria attività, avendo cura di rispettare le norme igienico-sanitarie di volta in volta

applicabili. Al di fuori delle strutture sanitarie e dei laboratori, è vietato indossare camici e divise o altri indumenti connessi all'attività formativa.

3. Gli studenti devono rispettare le raccomandazioni, i protocolli e le linee guida adottati dall'Ateneo e dalle strutture ospitanti per evitare il rischio di infezioni, contagi e contaminazioni.

4. L'utilizzo di dispositivi elettronici personali nelle aree assistenziali, cliniche, diagnostiche, operatorie o di laboratorio è consentito esclusivamente nei limiti e secondo le modalità previste dalle disposizioni della struttura ospitante e, ai sensi del precedente art. 20, non può in alcun caso comportare l'acquisizione o la diffusione di immagini, audio, video o informazioni riferibili ai pazienti, agli operatori o alle attività assistenziali.

2.4 CAPO IV – Rilevanza disciplinare

ART.22 Rilevanza disciplinare

1. Qualsiasi violazione del presente Codice che si configuri quale illecito disciplinare, ai sensi del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari agli studenti al quale si fa integrale rinvio, è passibile di procedimento disciplinare.

3 Entrata in vigore e norme transitorie

ART.23 Norme transitorie e finali – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione del Decreto Rettorale.
2. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito web di Ateneo.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.
4. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, viene abrogato il Regolamento di Ateneo del Codice di comportamento degli studenti emanato con Decreto Rettorale n. 9697 del 18/09/2025.